



PROVINCIA DI BOLOGNA

SEGRETERIA GENERALE

**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO
PROVINCIALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA**

in vigore dal 01.01.2000

Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge regionale n. 47/78 (in particolare art. 14, comma 10, come sostituito dall'art. 11 della Legge regionale n. 6/95) e nella Legge regionale n. 6/95.

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 9.11.1999.

INDICE

ART. 1 - DISCIPLINA -	1
ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA -	1
ART. 3 - COMPETENZE DEL COMITATO -	2
ART. 4 - INDENNITÀ DI PRESENZA -	2
ART. 5 - SEDE DEL COMITATO E SUO FUNZIONAMENTO -	2
ART. 6 - CONVOCAZIONE -	3
ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE -	3
ART. 8 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE -	3
ART. 9 - VERBALI DEL COMITATO -	4
ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI -	4
ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE -	4

**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
CONSULTIVO PROVINCIALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED
URBANISTICA.**

Art. 1 - Disciplina -

- 1) Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato Consultivo Provinciale in materia di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, istituito ai sensi dell'art. 14, comma 10, della L.R. 7 dicembre 1978, n.47, così come sostituito dall'art. 11 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Art. 2 - Composizione e nomina -

- 1) Il Comitato Consultivo Provinciale è presieduto dall'Assessore alla Programmazione e Pianificazione Territoriale. In sua assenza, svolge funzione di Presidente, il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti o altro Dirigente del Settore designato dall'Assessore.
- 2) E' composto da 8 (otto) membri esperti in discipline urbanistiche e giuridiche e in programmazione e pianificazione territoriale.
- 3) I Componenti sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione di:
- *Regione Emilia-Romagna* (numero uno componenti);
 - *Ordine degli Architetti* (numero uno componenti sulla segnalazione di una terna);
 - *Ordine degli Ingegneri* (numero uno componenti sulla segnalazione di una terna);
 - *Provincia di Bologna* (numero due componenti di cui uno scelto tra i collaboratori per l'elaborazione del Piano Territoriale Infraregionale della Provincia di Bologna).
- 4) I restanti tre componenti sono scelti tra i Dirigenti e funzionari provinciali in servizio presso il Settore Pianificazione Territoriale.

- 5) Qualora i membri componenti il Comitato abbiano o acquisiscano successivamente alla nomina, incarichi di tipo politico-amministrativo presso Comuni, Aziende, Consorzi od Istituzioni del territorio provinciale, sono tenuti ad astenersi dall'espressione di pareri sui procedimenti, sottoposti ad esame per la formulazione di riserve ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.R.47/78, così come integrato e modificato dall'art. 11 della L.R. 6/95, che abbiano relazione con il proprio incarico.

Art. 3 - Competenze del Comitato -

- 1) Il Comitato, oltre alle competenze stabilite dall'art. 14, comma 2 della L.R.47/78, così come sostituito dall'art. 11 della L.R. 30.01.1995, n.6, esprime pareri in ordine alle richieste eventualmente formulate dalla Giunta Provinciale anche tramite il Presidente del Comitato medesimo.

Art. 4 - Indennità di presenza -

- 1) I componenti esterni hanno diritto all'indennità di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute del Comitato.
- 2) Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di incarichi legati alla attività istruttoria.
- 3) L'indennità di presenza è corrisposta in misura pari a quella stabilita annualmente dal Consiglio Provinciale per i Consiglieri Provinciali.

Art. 5 - Sede del Comitato e suo funzionamento -

- 1) Il Comitato ha sede presso il Settore Operativo Pianificazione Territoriale e Trasporti, e per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative si avvale dell'Ufficio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti.

Art. 6 - Convocazione -

- 1) La convocazione del Comitato è disposta dal Presidente, a mezzo di avviso scritto.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai Componenti, almeno entro cinque giorni liberi prima della seduta.
- 3) Congiuntamente alla convocazione, dovranno essere depositati presso la Segreteria del Comitato per la consultazione i fascicoli degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 7 - Partecipazione alle sedute -

- 1) Le sedute del Comitato sono pubbliche.
- 2) Il Presidente può convocare per la partecipazione ai lavori del Comitato anche Dirigenti o Funzionari della Provincia per relazionare su determinati argomenti.
- 3) La partecipazione alle sedute del Comitato sono estese ad eventuali consulenti dei Comuni interessati agli argomenti da discutere.

Art. 8 - Validità delle sedute e votazione -

- 1) Le sedute del Comitato sono valide se intervengono, oltre al Presidente, la metà dei membri che lo compongono.
- 2) Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso entro 24 ore prima della seduta.

- 3) I pareri, espressi con votazione palese, devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti il Comitato.
- 4) In coincidenza con scadenze dei procedimenti che non siano stati esaminati dal Comitato per mancanza del numero legale, si procederà alla adozione della deliberazione di Giunta con il mero parere istruttorio predisposto dal Settore Pianificazione Territoriale.

Art. 9 - Verbali del Comitato -

- 1) I verbali del Comitato sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente.

Art. 10 - Norme transitorie e finali -

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello Statuto ed ai principi generali per il funzionamento degli Organi Collegiali.

Art. 11 - Entrata in vigore -

- 1) Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo al completamento della ripubblicazione.